

ADEMPIMENTO ORDINANZA TAR PALERMO-SEZ. I N.60 DEL 9 GENNAIO 2025- NRG 1490/2024- NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA (DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA) E/O SUL SITO DEDICATO ALLA PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

-SUNTO RICORSO

PER la Agrosol soc. coop. con sede legale in Paternò via degli Studi n.17 (p.iva 016111420870) rappresentata e difesa, dall'avv.to Massimo Cavaleri elettivamente dom.to in Catania presso il suo studio sito in Via O.Scammacca n.23/C fax: 095/506415 e/o all'indirizzo pec: cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it;

Contro Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ed altri

Il presente giudizio ha ad oggetto l'inserimento della società ricorrente all'interno dell'all.to. D del DRS 3452 del 30 maggio 2024 concernente l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili i

Si discute del bando indetto dalla Regione Siciliana nell'ambito del PNRR Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”- Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari approvato con D.D.G. n. 4575/2023.

Con ricorso annotato al nrg. 1490/2024 il ricorrente ha quindi impugnato silenzio rigetto reso sul ricorso gerarchico promosso dalla società in data 19 giugno 2024 avverso il DRS 3452 del 30 maggio 2024 nella parte in cui ha inserito la domanda di partecipazione della Agrosol società cooperativa all'interno dell'all.to. D concernente l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili nonché l'art. 7 del Bando approvato con D.D.G. n. 4575/2023 ed ove occorra di tutti gli ulteriori allegati al DRS 3452 del 30 maggio 2024 e di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto e non comunicato.

La domanda, in particolare era stata dichiarata non ricevibile sul rilievo che *1) la documentazione relativa alle autorizzazioni ambientali pertinenti, non risulta completa poiché priva di autorizzazione allo scarico dei reflui civili, come previsto dalla normativa vigente*”.

Avverso il suddetto decreto è stato quindi, promosso in data 19 giugno 2024, ricorso gerarchico affidato a n.4 censure.

Decorso il termine di 90 giorni in assenza di statuizione espressa la società ricorrente è stata costretta ad impugnare il silenzio rigetto formulando i seguenti motivi

Diritto

- 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5,7 e 10.3 del Bando; difetto assoluto di motivazione; Irragionevolezza illogicità, contraddittorietà; violazione del principio di**

proporzionalità; violazione del principio del favor participationis; disparità di trattamento, irragionevolezza;

1.1 L'art.5 dell'avviso individua, a pena di esclusione i requisiti soggettivi dei beneficiari dell'aiuto.

L'art. 7 del medesimo avviso, individua, invece, i requisiti di ammissibilità previsti per la partecipazione.

Tuttavia, lo stesso art. 7 in luogo di limitarsi ad elencare i requisiti di ammissibilità in coerenza con l'art.5, indica alcuni elementi che esulano dai requisiti soggettivi di partecipazione essendo gli stessi, afferenti, più propriamente, ai requisiti di esecuzione del progetto.

Ciò è tanto vero posto che lo stesso espressamente dispone che *“Il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti”*.

Segnatamente e per quel che qui rileva è indicato come requisito di ammissibilità anche il possesso *“per lo svolgimento delle attività aziendali, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o autorizzazioni ambientali pertinenti, in relazione alle caratteristiche dell'attività”*.

L'amministrazione regionale con la motivazione inserita all'interno dell'all.to D ha fatto applicazione del richiamato art. 7 del Bando ivi includendovi, anche, le autorizzazioni allo scarico dei reflui civili.

1.2. Le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue civili afferiscono ad un requisito di esecuzione del realizzando progetto e non di partecipazione motivo per cui alla luce della giurisprudenza amministrativa *“appare più ragionevole individuarla non come criterio da valutare ai fini della redazione della graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere solo successivamente”*(c.f.r. tra le altre Consiglio di Giustizia con Sentenza n. 309 del 25 maggio 2020 c.f.r. altresì Tar Palermo, sentenza n. 1440 del 13 luglio 2020 nonché sentenza n. 1568 del 13 giugno 2019; n. 1567 del 13 giugno 2019 e la n. 2433 del 17 ottobre 2019.).

Il possesso dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili, pertanto, è necessaria soltanto all'esito dell'iniziativa progettuale ammessa.

1.3 Per altro, a norma del punto 10.3 del bando. Il possesso dei permessi e delle autorizzazioni prescritte è comunque condizione obbligatoria per la richiesta di anticipazione.”.Altresì è previsto che relativamente ai *“Permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione delle opere/intervento. Qualora gli stessi siano in corso di ottenimento, è consentita una deroga di massimo sei mesi dalla concessione del sostegno. In quest'ultimo caso il proponente dovrà trasmettere all'amministrazione regionale le richieste inoltrate agli enti competenti al rilascio da cui emerge con chiarezza la relativa data e protocollo di ricezione.*

Quindi, per stessa previsione della lex specialis i permessi e le autorizzazioni necessarie sono richieste a pena di decadenza del progetto dopo la concessione del sostegno ed in ogni caso sono condizione per la richiesta di anticipazione

2

Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando; Violazione e falsa applicazione dell'art. 74,124, 137 del Dlgs.152/2006; violazione e falsa applicazione della legge 11 novembre 1996, n. 574; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR N.59/2013 difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell'autovincolo, violazione de principio del favo participationis;

2.1. Con il secondo motivo la società ricorrente ha in ogni caso denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando rispetto al quale l'esclusione è stata riferita il quale richiede, il possesso delle "autorizzazioni ambientali pertinenti, in relazione alle caratteristiche dell'attività".

La disciplina degli scarichi dei frantoi oleari è contenuta nella legge 11 novembre 1996, n. 574, recante "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari" (G.U. 12 novembre 1996, n. 265), entrata in vigore in data 12 novembre 1996 il quale prevede, tra le altre, che "L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla mera comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione,

La società ha sempre assolto a tale comunicazione ed è pertanto in possesso di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio dell'attività esauendosi, nella speciale materia che ci occupa, l'autorizzazione richiesta nella comunicazione annuale di spandimento delle acque.

L'esclusione comminata in ragione della carenza dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili non costituisce autorizzazione ambientale necessaria all'esercizio dell'attività con la conseguenza che l'esclusione all'uopo richiamando l'art. 7 del Bando è illegittima in quanto non prevista espressamente dalla medesima norma come requisito di partecipazione.

3.

Illegittimità sotto altro profilo- violazione e falsa applicazione del DM 53263 /2023; violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 ; Violazione e falsa applicazione dell'allegato IV della Parte V del Dlgs 152/2006 come modificato ed integrato dell'articolo 41-ter del decreto-legge 69/2013 aggiunto dalla legge 98/2013 di conversione; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti- difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell'autovincolo.

3.1Sotto altro aspetto si rappresenta che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR N.59/2013 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Per altro a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 41-ter del decreto-legge 69/2013 (cd. del "Fare", aggiunto dalla legge 98/2013 di conversione) che ha integrato nell'elenco degli "Impianti e attività in deroga" di cui all'allegato IV della Parte V del Dlgs 152/2006 l'attività di **"Frantoi di materiali vegetali."** **non sono sottoposti a regime autorizzatorio ai fini delle emissioni in atmosfera.**

Di conseguenza non sono previste ulteriori autorizzazioni preventive rispetto alla mera comunicazione di spandimento assolta e non contestata con la conseguenza che, sotto altro aspetto, l'esclusione non può essere legittimamente disposta a norma dell'art.7 del Bando.

Inoltre si rappresenta che il DM 53263 /2023 ha disposto tra le premesse "la precisazione che le Regioni e Province autonome verificano, in sede di acquisizione della domanda di sostegno, che il beneficiario sia in possesso delle

specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), indicata all'articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582 del 31 marzo 2022".

In ragione di quanto sopra la ricorrente è munita di tutte le autorizzazioni ambientali previste per l'esercizio dell'attività poiché la comunicazione preventiva costituisce l'unico atto ambientale previsto per esercizio dell'attività di frantoio con valenza per la fattispecie di autorizzazione di carattere generale come previsto dal suesposto art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13.

Pretendere ulteriori autorizzazioni, rispetto cioè a quelle previste per l'esercizio dell'attività, significa violare apertamente il decreto il DM 53263 /2023 nonché l'art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 nonché il generale principio dell'autovincolo a garanzia dell'imparzialità delle decisioni.

4.

Violazione e falsa applicazione del DM 53263 /2023; violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 ; Violazione e falsa applicazione dell'allegato IV della Parte V del Dlgs 152/2006 come modificato ed integrato dell'articolo 41-ter del decreto-legge 69/2013 aggiunto dalla legge 98/2013 di conversione; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti- difetto di istruttoria e di motivazione;

4.1 Ammesso per ipotesi che all'interno delle previsioni di cui all'art.7 del bando vi rientrino anche le autorizzazioni agli scarichi dei reflui civili (ancorchè non si discuta di autorizzazione ambientali necessarie all'esercizio dell'attività) non di meno la ricorrente, in sede di riesame, ha comprovato di essere in regola anche sotto tale punto .

Ed infatti, in data 23 novembre 2023 prot.n. 227144 del 6 11/2023, ha avuto comunicata (per il tramite del Suap del comune di Paternò prot. n.41629 del 6/12/2023 pratica SUAP n.1062 del 7/12/2023) la registrazione, da parte dell'ASP di Catania, servizio igiene degli alimenti e nutrizione, della modifica presentata per il tramite dell'ufficio Suap del comune di Paternò con la quale sono state registrate le modifiche effettuate tramite Scia di cui all'art.6 del Reg.CE 852/2004 per l'esercizio dell'attività in parola.

L'ente locale, con nota prot. 13-24 del 23 maggio 2024, ha dato atto del rinnovo tacito autorizzando gli scarichi delle acque reflue di tipo domestico all'interno dell'immobile in catasto foglio 74, part. 122 sub 1, in appendice alla precedente autorizzazione sanitaria presentata in data 6/12/2023 prot. 41529 prot. suap 1062/2023 prima del termine previsto per la presentazione della domanda.

La ricorrente, pertanto, a far data del termine previsto per la partecipazione al bando era munita anche dell'autorizzazione sanitaria agli scarichi dei reflui di tipo domestico con la conseguenza che l'esclusione fondata su tali presupposti si appalesa viziata per carenza di istruttoria nonché carenza ed erronea valutazione dei presupposti e difetto assoluto di motivazione

*** **

Conclusioni

Piaccia all'On.le Tribunale amministrativo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, previo accoglimento della domanda cautelare proposta, annullare 1) il silenzio rigetto reso sul ricorso gerarchico promosso dalla società in data 19 giugno 2024 avverso il DRS 3452 del 30 maggio 2024 nella

parte in cui ha inserito la domanda di partecipazione della Agrosol società cooperativa all'interno dell'all.to. D concernente l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili 2) l'art. 7 del Bando approvato con D.D.G. n. 4575/2023;) Ove occorra di tutti gli ulteriori allegati al DRS 3452 del 30 maggio 2024 e di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto e non comunicato;

Con ogni consequenziale statuizioni in ordine alle spese di lite ed agli onorari di causa.

Si dichiara che l'importo del cu pari ad € 650,00;

Catania 10.1.2024

Avv.to Massimo Cavaleri